

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

Ufficio di Presidenza

PROT. 230/24/U

Al Presidente del Consiglio distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di CATANZARO

Catanzaro 4.03.2024

OGGETTO: Partecipazione alle udienze civili delle parti in stato di detenzione e/o sottoposti a misura cautelare.

Si trasmette, per le opportune valutazioni, la relazione redatta dai Carabinieri in servizio presso questo Ufficio e la nota dei giudici onorari delegati, concernenti lo svolgimento dell'istruttoria civile in data 23.02.2024.

Si coglie l'occasione per invitare codesto Preg.mo Presidente a volere sensibilizzare gli iscritti ai Consigli dell'Ordine del distretto, sulla necessità del rispetto delle convenzioni in materia di tutela dei minori vittime di maltrattamenti e di contrasto alla violenza domestica, alla luce del rito unico civile introdotto dalla riforma Cartabia.

Si rammenta che nel processo civile, al quale il rito di famiglia non fa eccezione, le parti sono rappresentate dai rispettivi difensori, che la comparizione personale delle parti è prevista, su espresso ordine del giudice, solo in sede di prima comparizione e che, qualora uno dei genitori si trovi ristretto in carcere, l'audizione dello stesso si svolge in collegamento da remoto attraverso l'applicativo "Teams", su richiesta del difensore da depositare telematicamente almeno due giorni prima dell'udienza, con assoluta esclusione della traduzione, dagli istituti penitenziari presso questo Tribunale, del soggetto ristretto.

In particolare, con specifico riferimento ai casi di violenza domestica o di genere, il vigente rito unico civile impone di adottare, nello svolgimento dell'istruttoria, specifiche cautele atte a tutelare la sfera personale, la dignità, la personalità e la sicurezza della persona offesa, a tal fine autorizzando il giudice a evitare "... la contemporanea presenza delle parti".

Ne consegue che, in tutti i casi di violenza domestica e/o maltrattamenti, è assolutamente da escludere la contemporanea presenza in Tribunale delle vittime

e del soggetto asseritamente maltrattante, salvo espressa autorizzazione del giudice; tale esigenza appare ancora più pregnante qualora il genitore asseritamente violento e/o maltrattante si trovi, a cagione delle condotte in esame, ristretto in carcere e/o comunque sottoposto a misura cautelare.

A maggior ragione è da escludere la presenza personale delle parti in sede di ascolto del minore, che avviene di norma alla sola presenza del giudice e dei soggetti dal medesimo autorizzati, tenuto conto che "il giudice procede personalmente e senza ritardi all'ascolto del minore...evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi e delle violenze".

Confidando nella prosecuzione di una consolidata, proficua collaborazione, funzionale alla piena attuazione dei principi ispiratori del nuovo rito unico civile in materia di persone, minori e famiglie, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale